

Lo strumento sta rappresentando, per gli studi legali specializzati, una grande opportunità

# L'incertezza economica aumenta il ricorso ai trust

Pagine a cura di **DUILIO LUI**

La debolezza della congiuntura economica e l'incertezza politica stanno favorendo il ricorso al trust, soprattutto tra quanti vogliono programmare per tempo la successione di patrimoni complessi. Lo strumento giuridico non è disciplinato dalla legge italiana, bensì dal diritto anglosassone, tuttavia può essere utilizzato anche nella Penisola considerata che l'Italia ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 1985. Inoltre, dal 1992 è stata ammessa l'istituzione dei trust cosiddetti «interni», ovvero quelli su beni e fra soggetti italiani, con espresso rinvio a una legge regolatrice estera (in primis inglese) e la Finanziaria del 2007 ha riconosciuto l'istituto a livello fiscale.

## Le caratteristiche del contratto

Il contratto vede coinvolti tre soggetti: il disponente (*settlor* in inglese), cioè colui che conferisce il patrimonio al trust; il gestore (*trustee*), figura alla quale viene affidata la proprietà dei beni, ma non la disponibilità. Infatti è chiamato a gestirli nell'interesse del beneficiario (*beneficiary*), destinatario finale del trust. Il settlor, inoltre, ha la facoltà di nominare un *protector*, che di fatto monitora l'attività di gestione e interviene in situazioni straordinarie che rischiano di compromettere il patrimonio stesso. Quanto al trustee, può essere tanto una persona fisica o giuridica. Il beneficiario può risultare esistente nel momento in cui il trust viene costituito o meno (è il caso dei trust di scopo, destinati ad esempio ai futuri nipoti). Con il conferimento i beni risultano protetti dai creditori e le transazioni possono avvenire in maniera riservata.

«La segregazione patrimoniale è un elemento caratterizzante del trust», spiega **Luigi M. Macioce**, partner di **Withers**. «Grazie ad essa, i beni conferiti dal disponente/settlor costituiscono una massa distinta rispetto al patrimonio del trustee e non fanno più parte del patrimonio dello stesso disponente».

## Uno strumento utilizzato per finalità successorie

Così lo strumento può essere utilizzato soprattutto con finalità successorie, come alternativa alla legittima e al testamento quando l'obiettivo è garantire l'unità della destinazione e una gestione oculata dei beni. «La possibilità di conferire al

trust masse eterogenee di beni e diritti come partecipazioni societarie, aziende, immobili, strumenti finanziari o opere d'arte permette di preservare l'impronta del fondatore», aggiunge Macioce. Infatti il disponente ha assoluta libertà di definire nell'atto istitutivo i principi e le finalità che dovrà seguire il trustee nell'amministrare i beni conferiti in favore degli eredi-beneficiari. L'unico vincolo è il rispetto delle norme imperative previste dal nostro ordinamento, incluse quelle in materia di successione legittima.

**Claudio Giordano**, partner tax dello **studio Macchi di Cellere Gangemi**, sottolinea che il trust è preferibile in ottica successoria «alla donazione ai futuri eredi della nuda proprietà delle partecipazioni accompagnata da patti parasociali perché il primo è più flessibile e consente anche l'introduzione di figure professionali esterne alla famiglia, che sono maggiormente in grado di traghettare l'impresa e di porsi eventualmente anche come ar-



Luigi M. Macioce

bitri imparziali nell'interesse della conservazione del valore dell'impresa nel caso di conflitti familiari».

**Giuseppe Rizzo**, partner di **Graziadei**, sottolinea che «il trust è di per sé uno strumento neutro, la cui utilità (e legittimità) va valutata caso per caso in base agli obiettivi che l'interessato si pone». In campo aziendale può essere uno strumento molto utile per mantenere inalterate nel tempo «le equity di società produttive in vista di possibili frazionamenti per effetto di successioni ereditarie e così per preservare la continuità aziendale», aggiunge Rizzo. Il disponente, infatti, potrà incaricare il trustee dell'amministrazione dell'azienda e fornirgli specifiche indicazioni circa le regole e gli obiettivi di gestione. In questo modo il disponente si assicura che «il complesso aziendale verrà gestito nel suo interesse economico e, dopo la propria morte, dei suoi eredi senza interferenze di questi ultimi nella gestione», aggiunge.

Dello stesso avviso è **Giuseppe Capriuolo**, of counsel di **Roedel**, secondo il quale «è



Claudio Giordano

in crescita l'interesse da parte della clientela proprio alla luce della congiuntura negativa che stiamo attraversando».

**Andrea Circi** di **Sts Deloitte** sottolinea un'altra finalità emergente alla luce del difficile contesto economico. «Sempre più spesso lo strumento viene utilizzato per la gestione segregata di beni nelle procedure concordatarie e fallimentari proprio per la capacità di separazione e destinazione del patrimonio a finalità individuate».

In alcuni casi l'applicazione coinvolge anche i cosiddetti «trust finanziari». «Si pensi alla



Andrea Circi

forza del vincolo di un trust per un patto di sindacato quando le azioni sindacate sono trasferite ad un terzo (il trustee), che si assume l'obbligazione di votare secondo le regole del patto», aggiunge **Sergio Sirabella** di **Legalitax** indica altre possibili applicazioni dello strumento,



Claudio Grego

«dalla tutela di un soggetto debole a finalità benefiche al mantenimento di immobili vincolati, fino al trasferimento dell'azienda alle nuove generazioni».

Il coro di approvazione per lo strumento non è comunque unanime. **Francesco Priora**, partner di **Sfl, Studio Legale e**



Giuseppe Rizzo

**Tributario**, ricorda che lo strumento rimane appannaggio di una cerchia ristretta di utenti, in particolare di chi possiede «rilevanti patrimoni immobiliari, concentrati in dimensione familiare. Non a caso, per fare un esempio, in Liguria, terra di aziende in crisi ma di grandi famiglie, nel 2012 è stato costituito il più alto numero di trust in Italia».

## I possibili ostacoli all'adozione dello strumento

Trattandosi di un contratto personalizzato in base alle esi-



Sergio Sirabella

genze che caratterizzano la singola vicenda è difficile indicare prezzi medi per l'istituzione di un trust. Qualche indicazione di massima può essere comunque data. «Le variabili in gioco sono numerose: le specifiche finalità che il disponente intende raggiungere, la situazione da



Francesco Priora

regolare, il numero dei beneficiari, la legge regolatrice, il paese di residenza e la natura dei beni disposti in trust», premette Capriuolo. «Così il costo della consulenza per la redazione di un atto istitutivo può variare da poco più di 10 mila euro a diverse decine di migliaia. A



Giuseppe Capriuolo

questi costi vanno aggiunti almeno 5/10 mila euro annui per la gestione dei beni conferiti in trust». Bisogna inoltre tenere in considerazione la variabile fiscale, legata all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. «Nel caso di trust istituiti a scopo di garanzia, troverà applicazione la sola imposta di registro fissa», aggiunge l'esperto. «Mentre nel caso di trust che determinino un effetto traslativo dei beni conferiti in trust si applicherà l'imposta sulle successioni e sulle donazioni in misura proporzionale».

**Claudio Grego**, co-responsabile (con **Cesare Vento**) del dipartimento trust e patrimoni di **Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners**, chiarisce che «la commissione di gestione viene di solito determinata in funzione del valore complessivo dei beni conferiti nel trust e generalmente risulta inferiore all'1%», ricordando inoltre che «possono incidere i costi delle prestazioni professionali eventualmente richieste in connessione ad operazioni che rilevano sui beni in trust».

I costi non sono l'unica variabile che potrebbe frenare il ricorso alla costituzione del trust. **Alessandro Mainardi**, partner di **Orrick**, ricorda che la caratteristica principale di questo negozio giuridico «è la perdita di controllo e di disponibilità della parte di patrimonio



Alessandro Mainardi

conferita al trust del soggetto disponente e l'acquisizione da parte del trustee del controllo e della disponibilità della stessa. Per questo motivo non è indicato per chi ritiene insopportabile perdere il controllo del proprio patrimonio».

## L'accostamento forzato con l'evasione fiscale

**S** spesso nelle cronache mediatiche si cita il trust a proposito di evasione per la costituzione di questi negozi giuridici in alcuni paradisi fiscali. Questo non comporta un parallelismo, considerato che il contratto in sé è lecito, e anzi consente di raggiungere obiettivi di gestione del patrimonio che gli istituti tipici del nostro diritto civile non consentirebbero di raggiungere. Il trust può prestarsi a un utilizzo strumentale all'evasione o all'elusione fiscale, ma al pari di altri strumenti giuridici a disposizione nei vari ordinamenti mondiali. L'amministrazione finanziaria italiana e la Guardia di finanza, peraltro, da alcune settimane ha acceso un faro sullo strumento proprio per l'accresciuto utilizzo degli ultimi mesi, (si veda *ItaliaOggi* del 30 maggio)

**Nicola Canessa**, partner di *Cba Studio Legale e Tributario*, ri-



Nicola Canessa

corda che in «Italia non sono ammessi i trust per mera protezione del patrimonio (gli asset protection trust), ma se lo scopo è meritevole di tutela (ad esempio quello successorio), la segregazione dei beni in trust consente di impedire l'aggressione di questi beni da parte dei creditori del disponente e

del trustee».

### Le alternative

Non solo trust. Ci sono soluzioni alternative per chi ha interesse a separare una parte del patrimonio rispetto al soggetto che l'ha costituito.

È il caso del *mandato fiduciario*, che assicura come per il trust l'anonimato, ma se ne differenzia perché conserva il controllo in capo al cliente. Infatti il contratto vede il fiduciante conferire a una società fiduciaria l'incarico di assumere a proprio nome, ma per suo conto l'amministrazione fiduciaria di una o più attività, secondo specifiche istruzioni che saranno di volta in volta impartite dal fiduciante. Così la titolarità del diritto permane in capo al fiduciante, senza che vi sia un effettivo passaggio di proprietà, mentre la società fiduciaria (tenuta a un obbligo di riservatezza) è legittimata all'esercizio del diritto stesso. Al contrario, nel trust il disponente si spoglia in modo definitivo dei beni trasferiti, i quali diventano di piena proprietà del trustee.

C'è poi il *patto di famiglia* mediante il quale è anche possibile pianificare la liquidazione degli eredi non interessati all'azienda. Per Giordano, «si tratta di uno

strumento che può essere preferito al trust successorio perché garantisce il superamento condiviso delle norme sulla legittima, prevenendo i relativi contenziosi. Anche se quest'ultimo risulta più flessibile in quanto può avere a oggetto anche beni diversi dall'azienda e dalle partecipazioni; inoltre chiunque può essere settlor, mentre il patto di famiglia è accessibile solo ad imprenditori».

**Ernesto Caso di Simons & Simmons** sottolinea che dal punto di vista fiscale, per facilitare il passaggio generazionale delle aziende senza traumi, «è previsto che i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia non siano soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni». Anche se questa agevolazione è sottoposta alla condizione che i beneficiari «proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento. Il mancato rispetto di tale condizione, fa scattare la decadenza dal beneficio con conseguente pagamento dell'imposta di successione e donazione, maggiorata da sanzioni e interessi».

La sottoscrizione di una polizza vita costituisce la via più semplice e meno costosa per tutelare il patrimonio, ad esempio se si intende pianificare l'eredità attraverso la desi-

gnazione di uno o più beneficiari che non rientrano nell'asse ereditario o diffidare il versamento di un capitale o di una rendita in seguito al decesso dell'assicurato, sottraendolo all'imposta sulle persone fisiche e a quella sulle successioni. Inoltre, il Codice civile garantisce l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle polizze vita (fatta salva la revocatoria fallimentare e altre tutele), anche se diverse pronunce giurisprudenziali hanno

limitato questi diritti rilevando in alcuni casi un uso dello strumento non tanto con finalità previdenziali, quanto elusivo degli interessi dei creditori. Una maggiore tutela del patrimonio si può conseguire attraverso polizze assicurative di diritto estero (hanno maggiore flessibilità rispetto ai principi imposti dalle autorità di vigilanza italiane), che permettono di separare una parte e destinarla, anche in ottica successoria, a uno o più soggetti noti alla sola compagnia assicurativa che, in questi casi, è irlandese o lussemburghese. Con le polizze l'anonimato è parziale, così come il controllo da parte del cliente. Come per il trust, e a differenza del mandato fiduciario, è prevista inoltre una tassazione agevolata, mentre l'apporto di immobili risulta complicato.



Ernesto Caso

## Il salvataggio di Cipro crea preoccupazioni tra i più abbienti

**L**a scelta internazionale di subordinare il salvataggio di Cipro a prelievi forzosi sui conti correnti (fino al 40% per le somme superiori ai 100 mila euro) ha creato il panico tra i risparmiatori del Vecchio continente. Il timore, infatti, è che una soluzione simile possa essere adottata per altri Paesi in difficoltà sul fronte dei conti pubblici. Sulle possibili conseguenze di queste scelte, gli addetti ai lavori sono divisi. **Maricla Pennesi**, partner responsabile del dipartimento Tax di *Dla Piper*, sottolinea che l'opzione cipriota non può avere ricadute sui trust, «considerato che in questo caso parliamo



Maricla Pennesi

di una gestione attiva di patrimoni costituita da beni diversi (come partecipazioni e investimenti immobiliari) e non solo di cassa e depositi».

Da qui la conferma della validità dello strumento, soprattutto per coloro che «intendono effettuare una pianificazione successoria o che hanno situazioni familiari complesse». Per Grego, «alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, i trust seguono - per quanto riguarda la tassazione dei redditi - la normativa applicabile alle società, a meno che i beneficiari del trust siano individuati (è il caso del trust trasparente). In quest'ultimo caso i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari». La residenza dei trust coincide con quella del trustee, a meno che non si stia parlando di un paese non incluso nella white list. «Ipotesi in cui si può rendere

applicabile la presunzione della loro residenza fiscale in Italia», aggiunge Grego. «Ne consegue che l'eventuale prelievo forzoso, se applicabile anche ai contribuenti sottoposti a Ires, sarebbe applicabile ai trust residenti in Italia, cioè agli interni e a quelli il cui trustee sia residente in un paese che non scambia le informazioni. Mentre ne sarebbero sottratti i trust esteri residenti in Paesi che scambiano informazioni».



Florestano Funari

Secondo **Florestano Funari**, socio dello *studio legale Panzarini*, molto dipenderebbe comunque dalle caratteristiche di un'eventuale operazione sulla falsariga di questa cipriota: «Il prelievo forzoso sui conti correnti, se generalizzato ed effettuato a prescindere dalla titolarità del rapporto», sottolinea, «non verrebbe neutralizzato dalla presenza di un trust».



Ernesto Sellitto

Dello stesso avviso è **Ernesto Sellitto**, senior associate di *Osborne Clarke*, per il quale «nel caso in cui il prelievo forzoso sui conti correnti e depositi bancari messo in atto a Cipro dovesse diventare un modello replicabile in altri Stati membri anche i depositi e conti correnti intestati a un trust potrebbero essere soggetti a tale prelievo». Comunque sarebbe necessario analizzare il testo della norma istituita «per capire se la segregazione in trust di denaro depositato presso un istituto bancario sia sufficiente (come parrebbe) ad evitare l'applicazione del

prelievo».

**Paolo Rampulla**, socio di *Netm*, si mostra comunque fiducioso: «Anche partendo dal presupposto che non possono esserci tutele certe per alcun capitale, il trust resta vantaggioso, considerato che i beni conferiti non potranno in generale essere aggrediti da creditori del disponente o dei beneficiari, né scontare gli effetti di un eventuale fallimento dei medesimi».



Paolo Rampulla

Infine per **Stefano Massarotto**, socio di *Frs StudioTributario*, «eventuali prelievi forzosi sui depositi italiani dovrebbero lasciare indenni tutti i capitali detenuti all'estero: quindi sia se in carico a un trust, sia se detenuti direttamente dal risparmiatore». Fatta questa premessa, Massarotto ci tiene a sottolineare l'importanza che tutti gli attori coinvolti (notaio, trustee, consulenti legali e fiscali) facciano comprendere al cliente «le potenzialità dell'istituto, ma anche il prezzo da pagare, rappresentato dallo spossamento dei propri beni a favore del trustee e dall'attribuzione a quest'ultimo del potere di gestione degli stessi».



Stefano Massarotto